



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE

UFFICIO XIII

Rif. Vs. inserimento web in data 22/05/2017

Al Comune di Monterotondo  
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

[comune.monterotondo.rm@pec.it](mailto:comune.monterotondo.rm@pec.it)

OGGETTO: Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 27 aprile 2017 di determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017.

Con riferimento alla deliberazione in oggetto, recante la determinazione, per l'anno 2017, delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), si evidenzia che la stessa deve ritenersi viziata da illegittimità in quanto adottata oltre il termine fissato, per tale anno, per l'approvazione del bilancio di previsione.

Al riguardo, si richiama il disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

Il principio secondo cui le tariffe devono essere approvate entro il termine fissato per l'adozione del bilancio di previsione è ribadito, inoltre, con specifico riferimento alla TARI, dall'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Per l'anno 2017, il termine per l'adozione del bilancio di previsione, che a norma dell'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, è fissato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, è stato da ultimo differito dall'art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, al **31 marzo 2017**.

Va evidenziato, in merito, che la giurisprudenza amministrativa e quella contabile sono ormai consolidate nell'affermare **la natura perentoria** del termine in discorso, come emerge dalle numerose pronunce che si sono registrate da parte dei Tribunali amministrativi regionali<sup>1</sup> e delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti in merito alle deliberazioni relative alle aliquote e tariffe dei tributi locali adottate dai Comuni oltre il termine di approvazione del bilancio fissato per gli anni 2015 e 2016.

In ordine ad una di tali controversie, è intervenuta anche la pronuncia in sede cautelare del Consiglio di Stato, il quale nell'ordinanza n. 4434 del 7 ottobre 2016, resa dalla Sezione IV, ha affermato che, in virtù del citato art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, **"la non operatività delle tariffe tardivamente approvate e la proroga di quelle antevigenti si configurano come effetto automatico del mancato rispetto del termine di legge, elidendo ogni valutazione sul merito delle determinazioni comunali"**.

Del resto, il Consiglio di Stato, Sezione V, già con la sentenza n. 3808 del 17 luglio 2014, aveva chiarito che **"La perentorietà del termine previsto dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 è desumibile dal dato testuale della disposizione ... Il termine cui fa riferimento la citata disposizione è quello di approvazione della deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, che per l'anno finanziario 2013 è stato fissato al 30 novembre 2013 dall'art. 8 del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni in l. 28 ottobre 2013, n. 124. Poiché la delibera di aumento delle aliquote è stata approvata successivamente al 30 novembre 2013, le nuove aliquote non sono applicabili all'anno 2013"**.

Il medesimo principio è stato affermato anche dalla Corte dei Conti proprio con riferimento alla TARI nella deliberazione n. 175 del 13 novembre 2015, resa dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio, la quale, nell'escludere la possibilità per un Comune di modificare le tariffe della TARI dopo il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, ha ribadito che **"Neppure vi sono dubbi circa la natura decadenziale e perentoria del termine stesso, stanti le conseguenze sanzionatorie derivanti dalla relativa inosservanza e consistenti nella proroga ope legis delle tariffe e delle aliquote valesvoli per gli esercizi precedenti e nella totale mancanza di effetti per l'anno in corso di eventuali deliberazioni tardive"** (si vedano anche la deliberazione n. 49 del 2 febbraio 2016 della Sezione di controllo

---

<sup>1</sup> Si vedano, tra le altre: TAR Abruzzo n. 59 del 26 febbraio 2016 e n. 133 del 13 aprile 2016; TAR Basilicata, n. 812, n. 813, n. 814, n. 816 e n. 817 del 12 agosto 2016, n. 1108 del 12 dicembre; TAR Calabria n. 132 e n. 133 del 4 febbraio 2016, n. 192 e n. 193 del 17 febbraio 2016, n. 392 dell'8 aprile 2016, n. 1285 del 17 giugno 2016, n. 1293 e n. 1304 del 20 giugno 2016, n. 1339 e n. 1340 del 29 giugno 2016, n. 1890 del 28 settembre 2016; TAR Campania n. 239 e n. 246 del 25 gennaio 2016, n. 349 dell'11 febbraio 2016, n. 437 del 23 febbraio 2016, n. 1101 del 5 maggio 2016, n. 4856 del 24 ottobre 2016; TAR Liguria n. 108 del 5 febbraio 2016, n. 987, n. 988 e n. 989 del 3 dicembre 2015, n. 1064 del 28 ottobre 2016; TAR Piemonte n. 1458 del 28 novembre 2016, n. 1478, n. 1479, n. 1480, n. 1481, n. 1482, n. 1483 e n. 1484 del 1° dicembre 2016, n. 1509 del 12 dicembre 2016; TAR Puglia n. 1575 del 3 dicembre 2015, n. 49 del 15 gennaio 2016, n. 169 dell'11 febbraio 2016, n. 955 e n. 956 del 15 giugno 2016.

per la Regione Siciliana e, per quanto riguarda l'IMU, la deliberazione n. 4 del 14 gennaio 2014 della Sezione regionale di controllo per la Calabria).

Nelle richiamate pronunce è stato altresì precisato che, se è vero che l'organo consiliare può procedere ad approvare il bilancio dopo la scadenza del termine, ed eventualmente anche successivamente all'avvio della procedura di diffida prefettizia di cui al combinato disposto dell'art. 141, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 2000, e dell'art. 1, comma 2, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, ciò non implica che oltre tale termine il Consiglio possa modificare le aliquote e le tariffe relative ai tributi di propria competenza, rispetto a quelle vigenti nell'anno precedente.

In questo senso, il Consiglio di Stato ha affermato che le disposizioni concernenti l'approvazione del bilancio di previsione oltre il termine hanno natura eccezionale e sono finalizzate *"ad evitare le gravi conseguenze che conseguono alla mancata approvazione del bilancio da parte dell'ente locale"*. Pertanto, *"in assenza di una specifica ulteriore disposizione di legge"*, l'autorizzazione del Prefetto ad approvare il bilancio oltre il termine previsto dalla norma *"non comprende, ..., il termine per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe, che trovano compiuta ed autonoma disciplina nel citato art. 1, comma 169, l. n. 296 del 2006 in materia di aliquote e tariffe ..."* (Consiglio di Stato, citata sentenza n. 3808 del 2014).

Nella stessa direzione, inoltre, la predetta deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, n. 175 del 2015, ha chiarito che *"l'adozione delle deliberazioni di cui trattasi soggiace ad un **termine proprio**, ancorché individuato mediante rinvio dinamico a quello stabilito dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. E ciò di per sé porta ad escludere la individualizzazione del medesimo in ragione del differimento nella approvazione del bilancio autorizzato con provvedimenti prefettizi o ministeriali presso il singolo comune in ragione di vicende amministrative specifiche"*.

A ben guardare, secondo quanto chiarito dagli stessi giudici contabili nella pronuncia della Sezione regionale di controllo per la Calabria n. 5 del 30 gennaio 2014, la norma di cui al comma 169 in disamina può essere derogata *"nella sola ipotesi prevista dall'**art.193, co.3, del D.Lgs. 267/2000**... In virtù di tale ultima disposizione, nel solo caso in cui risulti necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio, l'ente locale può modificare (evidentemente in aumento) le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre [attualmente **31 luglio**] di ciascun anno (data entro la quale l'organo consiliare deve effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso negativo, adotta i provvedimenti necessari)"*.

Per quanto sopra, nel precisare che si è proceduto comunque, per dovere di ufficio, alla pubblicazione della deliberazione in oggetto sul sito internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it), si invita codesto Comune a procedere, ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n.

241, all'annullamento in autotutela della stessa, dandone tempestiva comunicazione alla scrivente Direzione.

In mancanza di riscontro positivo entro cinque giorni dal ricevimento della presente nota, questa Direzione proporrà impugnativa avverso la deliberazione in questione dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'art. 52, comma 4, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Per il Direttore  
Renato Dagostino  
*[Firmato digitalmente]*